

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE  
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

**Atto n. OCE 310 ADW del 24/04/2026**

---

**Oggetto:** fornitura di n. 2 correntometri Nortek Aquadopp Profiler e relativi accessori, in sostituzione di analoghi strumenti già utilizzati per il monitoraggio delle correnti marine presso Ocean Cay - Bahamas. Importo complessivo € 38.870,00 IVA esente. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante trattativa diretta sulla PAD Unity FVG, alla ditta Ecomarine S.n.c., C.F./P.IVA 02018190492. Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. CIG BB4A6A2F62

**IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA**

- Richiamata** la deliberazione CdA n. 3 dd. 15/01/2025 "Procedura di valutazione comparativa per l'individuazione del Direttore della Sezione di Oceanografia: nomina del candidato vincitore", con la quale si è disposto la nomina a Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica "Oceanografia" – OCE del dr. Cosimo Solidoro con decorrenza 01/02/2025 e termine massimo al 31/01/2029;
- visto** l'atto di determinazione della Direttrice Generale n. 112 ADW del 05.03.2025 "Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni e dei Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche e ai Dirigenti Amministrativi";
- esaminata** la richiesta di avvio procedura di affidamento datata 10/04/2026, presentata dall'Ing Fabio Brunetti, relativa alla necessità di dotarsi di n. 2 nuovi correntometri di marca Nortek Aquadopp Profiler da 1 MHz - S1VP e relativi accessori, allo scopo di sostituirne uno attualmente guasto e tenere l'altro a disposizione come eventuale ricambio in caso di emergenza, entrambi da impiegare nel monitoraggio delle correnti marine presso Ocean Cay – Bahamas, nell'ambito del progetto MARESKILL\_INTERREG\_ITA CRO commessa 103020\_A.1 e del progetto OCEANCAY2 SERV INTERNAZ commessa 103025\_A.1 ;
- tenuto conto** della specificità tecnica e qualitativa dei suddetti correntometri di marca Nortek, nonché della loro conformità e continuità operativa con i correntometri già precedentemente installati ed in uso, si è ritenuto opportuno rivolgersi alla società Ecomarine S.n.c., C.F./P.IVA 02018190492, con sede a Livorno (LI), in quanto

distributore italiano ufficiale dei prodotti Nortek, ditta norvegese produttrice dei correntometri;

- tenuta conto** inoltre dell'affidabilità della Ecomarine S.n.c., riscontrata durante precedenti rapporti contrattuali, e della sua idoneità a fornire strumenti performanti, coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- rilevato** che l'offerta n. ND172026 del 26/03/2026 pervenuta da Ecomarine S.n.c. è conforme alle specifiche tecniche e qualitative della strumentazione richiesta nonché degli accessori correlati, e che il relativo prezzo complessivo risulta congruo e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
- preso atto** che i due correntometri verranno consegnati presso il punto franco del porto di Trieste, pertanto si configura un'operazione non rilevante ai fini IVA;
- visto** l'allegato composto da: richiesta di avvio procedura di affidamento, nota giustificativa, offerta del fornitore (Allegato 1);
- considerato** l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice"), laddove si dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, per importi inferiori a € 140.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- preso atto** che, con riferimento al principio di rotazione degli affidamenti, nei confronti dell'operatore economico Ecomarine S.n.c., il ricorso ad un nuovo affidamento trova giustificazione nella particolare struttura del mercato in quanto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice, gli strumenti e i relativi accessori in oggetto possono essere reperiti unicamente presso la suddetta ditta, considerata la specificità esclusiva di tale fornitura;
- verificato** infine che risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7/8/2015, n. 124), in quanto la fornitura in oggetto è funzionalmente collegata e destinata ad attività di ricerca, non sussistendo quindi l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- appurato** che in aderenza a quanto disposto dagli artt. 48, comma 3, e 62, comma 1, del Codice, per affidamenti di importo superiore a € 5.000,00, la procedura deve svolgersi tramite l'utilizzo di Piattaforme Acquisti Digitali ( PAD ) certificate;
- dato atto** che è stata avviata una trattativa diretta sulla piattaforma acquisti digitali certificata UnityFVG per l'affidamento della fornitura di cui trattasi con l'operatore economico Ecomarine S.n.c., C.F./P.IVA 02018190492, regolarmente iscritto;
- rilevato** che a seguito della procedura di gara n. G22093, svolta attraverso la PAD Unity FVG, l'operatore economico in oggetto ha inviato l'offerta dd. 26/03/2026, contenente le quotazioni unitarie per ciascuna attività richiesta, verso un corrispettivo complessivo pari a € 38.870,00 IVA esente;
- dato atto** che la documentazione amministrativa presentata, e l'offerta sono conformi con le disposizioni contenute nella richiesta esplorativa di preventivo e le condizioni particolari di contratto;
- ritenuto** che l'offerta è conforme alle esigenze richieste da OGS e risulta congrua rispetto al livello qualitativo della fornitura offerta ed alle attuali condizioni di mercato;

- accertato** che la società Ecomarine S.n.c. è iscritta alla CCIAA per forniture analoghe per tipologia a quelle oggetto dell'affidamento, che nel casellario ANAC non vi sono annotazioni riservate a carico della stessa, e che il DURC risulta regolare;
- visto** l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale statuisce che per le procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 con un importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici possano attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- preso atto** che per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- visto** l'art.53 comma 4 del Codice laddove si prevede che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti;
- tenuto conto** della tipologia e dell'importo della fornitura in oggetto, e della valutazione del profilo aziendale dell'operatore economico in oggetto, elementi che congiuntamente ponderati consentono l'applicazione dell'art. 53, comma 4, del Codice, con conseguente esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
- visto** l'articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la fornitura di cui trattasi non comporta rischi da interferenza, per cui non è stato redatto il DUVRI;
- visti** gli articoli 17 e 53 del Codice;  
gli articoli da 1 a 11 del Codice;  
l'articolo 15 del Codice, l'Allegato I.2 del Codice e l'articolo 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;  
l'articolo 16 del Codice, relativo all'Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;  
il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;  
il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato in data 27/03/2023;  
il Patto d'integrità approvato con determinazione del Direttore Generale n. 230 ADW del 12/05/2023;
- rilevato** preliminarmente come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;
- dato atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Codice, il sottoscritto è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della procedura di cui trattasi;
- preso atto** che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

- ritenuto** di nominare il dott. Giuliano Colombo, collaboratore amministrativo dell'Ufficio Centralizzato per gli Acquisti (UCA), responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
- ritenuto** di procedere quindi all'affidamento diretto della fornitura in oggetto a Ecomarine S.n.c. e di autorizzare la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, al seguente prezzo a corpo e secondo i prezzi unitari di cui all'Allegato 1 : € 38.870,00 IVA esente, oneri per la sicurezza per rischi da interferenza € 0,00;
- pertanto** sulla base delle premesse di cui sopra

## **D E T E R M I N A**

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di n. 2 correntometri Nortek Aquadopp Profiler e relativi accessori, in sostituzione di analoghi strumenti già utilizzati per il monitoraggio delle correnti marine presso Ocean Cay – Bahamas, alla ditta Ecomarine S.n.c., C.F./P.IVA 02018190492, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., verso il corrispettivo complessivo di € 38.870,00 IVA esente, CIG BB4A6A2F62;
2. di prendere atto che, per quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, qualora, in conseguenza di ulteriori verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
3. per le ragioni sopra descritte, e per le motivazioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non richiedere all'affidatario la prestazione della garanzia definitiva;
4. di autorizzare la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è il sottoscritto, mentre il dott. Giuliano Colombo funge da Responsabile dell'Istruttoria;
6. di dare atto che per la spesa complessiva pari ad € 38.870,00 IVA esente è stata effettuata la registrazione anticipata su U.O. OCE, RDA n. ID DG 72890/2026, n. registrazione 69/2026:
  - a. progetto MARESKILL\_INTERREG\_ITA CRO commessa 103020\_A.1, importo € 9.435,00 ;
  - b. progetto OCEANCAY2 SERV INTERNAZ commessa 103025\_A.1, importo € 29.435,00
7. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti , e di trasmettere il relativo avviso di aggiudicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale.

IL DIRETTORE

Dott. Cosimo Solidoro



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A

DATA FIRMA: 24/04/2026 19:01:41

IMPRONTA: 30CF353D2753BAEEB7673833E81C07186BD3669A7C0D6BBDEF180A77FCF93443  
6BD3669A7C0D6BBDEF180A77FCF93443A57AB8D48AAB91D3282AEE8C4FA48192  
A57AB8D48AAB91D3282AEE8C4FA48192F182211C0ED7301B25269091A92CBBB2  
F182211C0ED7301B25269091A92CBBB275A0D6B291BB24A313FD40FF97DBA7D7